

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001555	11/08/2022

OGGETTO: Regolamento per il riconoscimento e l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002653 DEL 28/07/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 6 (sei) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 09/08/2022 15:34 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 09/08/2022 18:01 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 11/08/2022 19:03 Romana Giovanna PISCITELLI	 Firmato Digitalmente il 11/08/2022 11:58 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **11/08/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione

 Firmato Digitalmente il 11/08/2022 19:03
 Romana Giovanna PISCITELLI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Regolamento per il riconoscimento e l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022 con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e delibera quanto segue.

Vista n. 504 del 29.04.2020, con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali all'Albo pretorio aziendale;

Vista n. 2182 del 06.12.2021, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale - Integrazione D.D.G. Asl Ba n. 504 del 29.04.2020;

VISTI gli artt. 55 e 57 del C.P.P., disciplinanti, rispettivamente, le funzioni e la figura degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, di seguito U.P.G.;

VISTO l'art. 27 del DPR 616 del 24.07.1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.07.75 n. 382";

VISTO l'art. 21 della Legge n. 833/1978;

VISTO l'art. 55 del D.P.R. 20.05.1987, n. 270, rubricato "Indennità di polizia giudiziaria";

VISTO l'art. 10 della Legge Regionale 22 agosto 1989, n. 13 "Norme concernenti la materia veterinaria";

VISTA la circolare della Regione Puglia - Assessorato alla Sanità n. 12, prot. n. 24/10719/425/5 del 19 aprile 1991, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1469 del 18/04/1991, avente ad oggetto: *Le attività di prevenzione delle UU.SS.LL. alla luce del nuovo codice di procedura penale. Criteri generali per l'attribuzione o il riconoscimento della "qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria" agli operatori addetti all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed ispezione;*

VISTO l'art. 1, comma 2 del D.M. n. 58/97, "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di lavoro";

VISTA la Legge 10.08.2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

VISTO l’art. 2, comma 11 del D.Lgs. n. 27 del 27.02.2021 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettera a), b), c), d), ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

PRESO ATTO della necessità, ravvisata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, di individuare in maniera inconfutabile il personale del comparto e della dirigenza con compiti di vigilanza ed ispezione a garanzia dello stesso e dei soggetti controllati;

PRESO ATTO che le attuali tessere di riconoscimento in dotazione alla gran parte del personale ispettivo sono deteriorate per vetustà e comunque con effigie riconducibile alla vecchia denominazione dell’ente;

RITENUTO OPPORTUNO istituire una procedura che disciplini l’attribuzione della qualifica di U.P.G. al personale operante nelle UU.OO.CC. del Dipartimento di Prevenzione ivi compreso il rilascio del tesserino di riconoscimento;

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

- Di approvare il “Regolamento per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.)” allegato alla presente deliberazione;
- Di dare mandato al Dipartimento di Prevenzione di sostituire i tesserini di riconoscimento già in dotazione agli operatori in servizio con nuovi tesserini conformemente a quanto previsto dall’allegato Regolamento;
- Di procedere all’attribuzione, con apposita deliberazione, delle nuove qualifiche tenendo conto dei criteri contenuti nel Regolamento allegato;
- Di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), Legge 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l’esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis, D. Lgs. 165/2001;

- Di dare atto, altresì, che eventuali errori materiali saranno corretti con determinazione dirigenziale.

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale e specificamente alle prescrizioni delle LL. RR. 22.12.2000 n. 28 e 05.12.2001 n. 32.

**ASL Bari**

PugliaSalute

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (U.P.G.) ASL BARI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, d'ora innanzi U.P.G., ai dipendenti che, nell'ambito della propria attività istituzionale di ispezione, vigilanza e controllo, e secondo le rispettive attribuzioni, siano chiamati a svolgere le funzioni di cui all'art. 55 del C.P.P.

Articolo 2 – Soggetti e ambiti di attività

La qualifica di U.P.G. è riconosciuta ai dipendenti che, sulla base dei compiti effettivamente svolti in relazione alle materie oggetto delle attività ispettive istituzionalmente loro attribuite, siano in possesso dei requisiti di seguito precisati e che svolgano, in concreto, funzioni di ispezione, vigilanza e controllo nei seguenti ambiti di attività:

- Igiene e Sanità pubblica (SISP);
- Igiene e Sicurezza Alimentare (SIAN e SIAV B);
- Igiene degli allevamenti e Sanità Veterinaria (SIAV A e SIAV C);
- Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SPESAL).

Il riconoscimento della qualifica può riguardare un unico ambito di attività, con esclusione cioè di un'attribuzione cumulativamente riferita a più settori (es. igiene e sanità pubblica + tutela della salute nei luoghi di lavoro).

Articolo 3 – Requisiti

Il dipendente per il quale si richiede la qualifica di U.P.G., oltre al requisito dell'effettivo svolgimento delle attività ispettive di cui al precedente art. 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere formalmente assegnato al Servizio/U.O. istituzionalmente deputato allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ispezione e controllo e nello specifico ai servizi SISP, SPESAL, SIAN, SIAV A, SIAV B, SIAV C, nonché ad ulteriori UU.OO. del Dipartimento con funzioni di vigilanza e controllo;
- essere dipendente di ruolo ovvero a tempo determinato e aver superato il periodo di prova;

- essere inquadrato nei ruoli sanitario, professionale o tecnico della Dirigenza o del Comparto, con la qualifica di Dirigente Medico, Dirigente Veterinario, Tecnico della Prevenzione, Ingegnere, Architetto o altre qualifiche comunque addetti alle funzioni di vigilanza, ispezione e controllo;
- esperienza attestata semestrale effettuata in affiancamento a operatori già in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; tale requisito si intende assolto in caso di conferimento della qualifica di U.P.G. presso altre Aziende Sanitarie Locali.

Sono altresì richiesti:

- l'iscrizione all'Albo/Ordine per i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 13.03.2018 "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", e in conformità alla Circolare del Ministero della Salute DGPROF 0029123-P del 04.06.2018 relativa all'iscrizione agli Albi/Ordini professionali dei Professionisti Sanitari;
- il requisito soggettivo del non aver riportato sentenze penali di condanna definitive, la cui sussistenza sarà accertata dal Dipartimento di Prevenzione, mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale ai sensi degli articoli 28 e 39 del DPR n. 312/2002 e s.m.i. o dall'autorità prefettizia nel caso degli operatori Spesal.
- il requisito di non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto/censura scritta.

Articolo 4 – Procedura per l'attribuzione e revoca della qualifica di U.P.G.

I direttori delle UU.OO.CC. del Dipartimento di Prevenzione individuano il personale che presso le rispettive strutture esercita effettivamente le funzioni ispettive e di controllo a cui attribuire la qualifica di U.P.G.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, direttamente o su proposta del Direttore del Servizio di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire la qualifica di U.P.G., formula specifica richiesta alla Direzione Generale della A.S.L. proponendo l'adozione della Deliberazione con il quale il Direttore Generale procede, a seconda dell'ambito di attività dei dipendenti individuati, al conferimento della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ovvero alla richiesta al Presidente della Giunta Regionale, tramite l'Assessorato Regionale competente in materia, di attivazione delle procedure per l'attribuzione della qualifica di U.P.G. ai soggetti ritenuti idonei.

A ciascun operatore in possesso della qualifica di U.P.G. sia a esso di ruolo o assunto a tempo determinato, la stessa si intende revocata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Le modalità di attribuzione vengono di seguito elencate per ciascun ambito:

- A) Ambito Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria, Sicurezza alimentare

Il Direttore Generale, su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, procede direttamente alla nomina, con apposito atto deliberativo, attribuendo la qualifica al dipendente interessato.

Al dipendente al quale è attribuita la qualifica di U.P.G. viene rilasciata, a cura della Direzione del Dipartimento di Prevenzione, una tessera di riconoscimento conformemente all'allegato A del presente Regolamento. La tessera di riconoscimento ha validità di dieci anni e può essere rinnovata, per ulteriori dieci anni, qualora permangano le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il

rilascio. Con le medesime procedure di cui sopra, è altresì possibile procedere alla sospensione o alla revoca della qualifica di U.P.G., qualora, per qualunque causa (collocamento in aspettativa, modifica funzioni, distacco/comando e istituti assimilati, risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, collocamento a riposto e cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro) il dipendente non svolga più, in concreto, per un determinato periodo o per sempre, le funzioni di polizia giudiziaria, oppure qualora venga accertato il sopravvenuto venir meno di uno o più requisiti soggettivi abilitanti. La sospensione o la revoca della qualifica di U.P.G. possono essere altresì disposte nell'ipotesi di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente superiore al rimprovero scritto/censura scritta.

È disposta la sospensione d'ufficio della qualifica nel caso di sospensione dall'Albo/Ordine professionale del dipendente per il quale l'iscrizione a detto Albo/Ordine costituisce obbligo ai sensi di legge.

La Direzione del Dipartimento di Prevenzione provvede annualmente:

- a verificare la permanenza del requisito dell'assenza di condanne penali;
- all'aggiornamento delle circostanze sopravvenute in corso dell'anno che giustificano la revoca/sospensione della qualifica di U.P.G. (irrogazione sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto/censura scritta, mobilità/comando in uscita, aspettativa, modifica funzioni e/o assegnazione ad altra struttura, collocamento in aspettativa, distacco/comando e istituti assimilati, risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, collocamento a riposo e cessazione per qualsiasi causa dal rapporto di lavoro).

Il dipendente, destinatario di uno dei provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica di U.P.G. sopra elencati, è obbligato a restituire la tessera di riconoscimento.

- B) Ambito tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'attribuzione della qualifica di U.P.G. avviene con decreto del Prefetto territorialmente competente, su proposta del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 833/78, disciplinata dalla Regione Puglia attraverso la circolare Attuativa n. 12 del 19/04/1991 (approvata con D. G. R. n. m1469/91).

Sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione, il Direttore Generale trasmette al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite dell'Assessorato regionale competente per materia, per il successivo inoltrare all'Autorità Prefettizia competente, i nominativi dei dipendenti per i quali è richiesta l'attribuzione della qualifica. L'istruttoria deve essere suffragata dall'attestazione che il personale interessato è stato impegnato in concreto, anche presso altre Aziende Sanitarie Locali, per un periodo non inferiore a sei mesi, in attività ispettiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in affiancamento a operatori già in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e che pertanto abbia acquisito esperienza e preparazione anche in termini di conoscenza delle procedure ispettive e delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

A seguito del rilascio del decreto prefettizio, il Direttore Generale, adotta apposito atto deliberativo di presa d'atto del completamento del procedimento finalizzato alla nomina da parte del Prefetto. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione conformemente all'allegato B ai dipendenti operanti nell'ambito della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (SPESAL), sulla base di decreto prefettizio e della delibera di presa d'atto, non prevede limiti temporali di validità e non è soggetto a termini di scadenza. Qualora, per qualunque causa (collocamento in aspettativa,

modifica funzioni, distacco/comando e istituti assimilati, risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, collocamento a riposo e cessazione per qualsiasi causa dal rapporto di lavoro) il dipendente non svolge più, in concreto, per un determinato periodo o per sempre, le funzioni di polizia giudiziaria, o nelle ipotesi di sopravvenuto venir meno di uno o più requisiti soggettivi abilitanti, il Direttore Generale adotta, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, apposito atto deliberativo con il quale propone al Prefetto la sospensione o la revoca della qualifica di U.P.G.

La sospensione o la revoca della qualifica di U.P.G. possono essere altresì disposte nell'ipotesi di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente superiore al rimprovero scritto/censura scritta.

È disposta la sospensione d'ufficio della qualifica nel caso di sospensione dall'Albo/Ordine professionale del dipendente per il quale l'iscrizione a detto Albo/Ordine costituisce obbligo ai sensi di legge.

La Direzione del Dipartimento di Prevenzione provvede annualmente:

- a verificare la permanenza del requisito dell'assenza di condanne penali;
- all'aggiornamento delle circostanze sopravvenute in corso dell'anno che giustificano la revoca/sospensione della qualifica di U.P.G. (irrogazione sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto/censura scritta, mobilità/comando in uscita, aspettativa, modifica funzioni e/o assegnazione ad altra struttura, collocamento in aspettativa, distacco/comando e istituti assimilati, risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, collocamento a riposo e cessazione per qualsiasi causa dal rapporto di lavoro).

Il dipendente, destinatario di uno dei provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica di U.P.G. sopra elencati è obbligato a restituire la tessera di riconoscimento.

Articolo 5 – Modalità per il rilascio della tessera di riconoscimento U.P.G.

A seguito dell'avvenuta nomina, con le modalità sopra descritte, il Dipartimento di Prevenzione procede al rilascio della tessera di riconoscimento attestante la qualifica di U.P.G., avente le caratteristiche indicate negli allegati A e B al presente regolamento.

All'atto della consegna, il dipendente è tenuto a sottoscrivere, per accettazione, l'apposito modulo predisposto per il rilascio/rinnovo della tessera, nel quale sono altresì richiamati gli obblighi e le incombenze previsti dal presente regolamento.

In caso di smarrimento o furto della tessera di riconoscimento, l'operatore interessato è tenuto a denunciare prontamente l'evento all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Il duplicato della tessera può essere rilasciato dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione, su richiesta del dipendente, previa presentazione di copia della denuncia di smarrimento/furto.

Articolo 6 – Indennità

A seguito dell'avvenuto riconoscimento della qualifica di U.P.G., l'Area Gestione Risorse Umane procede alla corresponsione a favore del dipendente interessato dell'indennità di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 270/1987 e ss.mm.ii. e dei rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro. Il beneficio economico decorre dalla data del provvedimento di nomina prefettizia, nei casi previsti dal paragrafo 4B del presente Regolamento, ovvero dall'adozione del provvedimento deliberativo di attribuzione della qualifica di U.P.G. da parte del Direttore Generale, nei casi previsti dal paragrafo 4A.

ALLEGATO A

Tessera di riconoscimento per i dipendenti con qualifica di U.P.G. operanti negli altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione (SISP, SIAN, SIAV A, B e C).

	ASL BARI	
	Regione Puglia - A.S.L. BARI – *Servizio*	
	PERSONALE ISPETTIVO *Servizio*	
	Qualifica	
	Cognome	
	Nome	
	nato il	
	luogo	
	Matricola	
firma	Il Direttore Generale	

		DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Regione Puglia - A.S.L. BARI - *Servizio*		
Il titolare della tessera è in forza presso il Servizio _____, Dipartimento di Prevenzione.		
Delibera n. _____ del _____		
Le forze dell'ordine sono tenute, a richiesta, a prestargli assistenza.		
La presente tessera costituisce documento di identificazione agli effetti delle Leggi di P.S.		

ALLEGATO B

Tessera di riconoscimento per i dipendenti con qualifica di U.P.G. operanti nel Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro (SPESAL).

	ASL BARI	
	Regione Puglia - A.S.L. BARI -S.P.E.S.A.L.	
	PERSONALE ISPETTIVO S.P.E.S.A.L.	
	Qualifica	
	Cognome	
	Nome	
	nato il	
	luogo	
	Matricola	XXXXXXXXXX
firma	Il Direttore Generale	

		DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Regione Puglia - A.S.L. BARI -S.P.E.S.A.L.		
Il titolare della tessera è in forza presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Dipartimento di Prevenzione.		
Il titolare della tessera riveste qualifica di U.P.G. ai sensi di: D.P.R. 520/55, L. 833/78, C.P.P. 57 -c.3-, D. Lgs 81/08 art. 13 e s.m.i.		
Decreto Prefettizio		
Le forze dell'ordine sono tenute, a richiesta, a prestargli assistenza.		
La presente tessera costituisce documento di identificazione agli effetti delle Leggi di P.S.		

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	
-----------------------------	--

PROPOSTA N.RO 20220002653 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001555 DEL 11/08/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Monaco Gianfranco	 Firmato digitalmente il 01/08/2022 13:58
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Monaco Gianfranco	 Firmato digitalmente il 01/08/2022 13:59
Direttore UOC	Longo Fulvio	 Firmato digitalmente il 01/08/2022 14:01
Direttore/Responsabile di Struttura	Lagravinese Domenico	 Firmato digitalmente il 08/08/2022 13:31